

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2021, n. 22-3635

Misure Urgenti per la gestione di SARS-COV-2. Esenzioni per patologia previste dal D.M. n. 329/1999 e s.m.i. e autocertificazioni degli assistiti di esenzione per reddito relativi alle condizioni E02: mantenimento della validità sino al 31 marzo 2022.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Richiamato in particolare l'art. 103 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ai sensi del quale "*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (.omissis.), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*";

visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

visto il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

visto il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in legge, con modificazioni, dall' [art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77](#)";

visto il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*", come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

visto il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*, convertito in legge, con modificazioni, dall' [art. 1, comma 1, L. 27 novembre 2020, n. 159](#);

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'*";

vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico*";

visto il Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, "*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

visto il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, "*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*";

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»*";

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 del 4 dicembre 2020, "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*";

visto il Decreto Legge dell'8 aprile 2020, n.23, convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 5 giugno 2020, n. 40](#). recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

preso atto che, visto il perdurare della pandemia COVID-19, con il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 (GU n.175 del 23-7-2021) è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 31 dicembre 2021;

considerate le disposizioni emergenziali dirette a contenere la diffusione del virus COVID-19 e l'esigenza di limitare l'affluenza dei pazienti presso gli ambulatori per il rilascio di certificazioni e presso gli sportelli di scelta/revoca, al fine di ridurre il rischio di infezione e di favorire un corretto accesso all'attività specialistica, oggetto di specifici piani di recupero delle liste di attesa.

Richiamata la nota protocollo 21125 del 30 giugno 2020 della Direzione Sanità e Welfare, con la quale si è disposto che le autocertificazioni degli assistiti di esenzione per reddito relativi alle condizioni E02, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la propria validità sino al 29 ottobre 2020.

Richiamata altresì la nota protocollo 33473 del 19 ottobre 2020 della Direzione Sanità e Welfare, con la quale si è disposta la proroga della validità delle certificazioni relative alle esenzioni per patologia previste dal D.M. n. 329/1999 e s.m.i., e delle autocertificazioni degli assistiti concernenti l'esenzione per reddito relative alle condizioni E02, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 sino al 1 maggio 2021, corrispondente ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) in vigore a tale data, come previsto art. 103, art. 1 comma 1 lettera a) del D.L. 18/2020.

Richiamata la D.G.R- 9-2790 del 22 gennaio 2021, ad oggetto "Misure urgenti per la gestione di Sars-Cov-2. Esenzioni per le patologie previste dal D.M. n.329/1999 e s.m.i. e autocertificazioni degli assistiti di esenzione per reddito relativi alle condizioni E02: mantenimento della validità sino al 29 luglio 2021".

Considerato che, nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale in conseguenza all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, dovuta al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, si impone, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l'adozione, tra l'altro, di provvedimenti tesi a evitare l'affollamento di persone.

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di consentire ai cittadini di procedere al rinnovo delle esenzioni in un arco temporale che possa garantire il distanziamento nell'accesso agli sportelli e un'affluenza più limitata agli stessi, anche sulla base delle esigenze manifestate dalle aziende sanitarie stesse, di stabilire che:

- le certificazioni relative alle esenzioni per patologia previste dal D.M. n. 329/1999 e s.m.i. e le autocertificazioni degli assistiti concernenti l'esenzione per reddito relative alle condizioni E02, la cui validità è stata mantenuta sino al 29 luglio 2021 con D.G.R. 9-2790 del 22 gennaio 2021, nonché le certificazioni relative alle esenzioni per patologia previste dal D.M. n. 329/1999 e s.m.i. e le autocertificazioni degli assistiti concernenti l'esenzione per reddito relative alle condizioni E02, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza, come previsto dal Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 – GU n. 175 del 23/07/2021), conservino la loro validità, ferma restando la sussistenza del diritto all'esenzione, sino al 31 marzo 2022, corrispondente ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), come previsto dal citato Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 - GU n.175 del 23/07/2021).

Precisato che, in riferimento alle autocertificazioni degli assistiti concernenti l'esenzione per reddito relative alle condizioni E02, rimane in capo all'ASL l'obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà, verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del D.M. 11 dicembre 2009 e che rimane onere e responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente alle ASSR di competenza territoriale, anche in un momento antecedente la scadenza, l'eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato, chiedendo la revoca dell'attestato di esenzione.

Preso atto che alcune Regioni hanno già disposto la proroga della validità delle certificazioni relative alle esenzioni per patologia previste dal D.M. n. 329/1999 e s.m.i., e delle autocertificazioni degli assistiti concernenti l'esenzione per reddito relative alle condizioni E02, in scadenza nel periodo di emergenza sanitaria, nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale in conseguenza all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Visto il D.M. 01/02/1991;

vista la D.G.R. n. 48-8609 del 14.04.2008;

vista la D.G.R. n. 9-2790 del 22.01.2021;

la Giunta Regionale, a voti unanimi rese nelle forme di legge

delibera

- di prevedere che, in virtù del Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 - GU n.175 del 23/07/2021 le certificazioni relative alle esenzioni per patologia previste dal D.M. n. 329/1999 e s.m.i. e le autocertificazioni degli assistiti concernenti l'esenzione per reddito relative alle condizioni E02, la cui validità è stata mantenuta sino al 29 luglio 2021 con D.G.R. 9-2790 del 22 gennaio 2021, nonché le certificazioni relative alle esenzioni per patologia previste dal D.M. n. 329/1999 e s.m.i. e le autocertificazioni degli assistiti concernenti l'esenzione per reddito relative alle condizioni E02, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza, come previsto dal citato D.L. 23 luglio 2021, n. 105), conservino la loro validità, ferma restando la sussistenza del diritto

to all'esenzione, sino al 31 marzo 2022, corrispondente ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), come previsto dallo stesso D.L. 23 luglio 2021, n. 105;

- di dare mandato alle AASSRRR affinché provvedano ad ogni più ampia forma di informazione alla cittadinanza riguardo a quanto previsto dal presente atto;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)